

L'anno **XXXX**, addì **YYYY** del mese di **ZZZZZZ** presso la sede di **wwwww** con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra i Comuni di:

AAAAA, rappresentato dal sindaco pro-tempore sig....., nato a il,

domiciliato per la carica presso la sede comunale sita in via....., il quale agisce in nome e per conto dell'Ente giusta deliberazione del consiglio comunale n..... del.....esecutiva, C.F.....;

BBBBB, rappresentato dal sindaco pro-tempore sig....., nato a il,

domiciliato per la carica presso la sede comunale sita in via....., il quale agisce in nome e per conto dell'Ente giusta deliberazione del consiglio comunale n..... del.....esecutiva, C.F.....;

PREMESSO

- ↪ che l'art.14 del D.L. n. 78/2010 come convertito in legge n.122/2010 come modificato dall'art.19 del D.L. n. 95/2012 convertito con L. n. 135/2012, prevede per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti l'obbligo di gestire in forma associata, con unione o convenzione, le funzioni fondamentali individuate dalla stessa norma;
- ↪ Che la gestione associata con convenzione tra Comuni costituisce una modalità ottimale per lo svolgimento dei servizi di competenza comunale;
- ↪ che l'oggetto della presente Convenzione è quello di coordinare i servizi delle funzioni relativi alla gestione amministrativa, economico-finanziaria, tecnica ed operativa dei Servizi Sociali e socio sanitari di cui al successivo art.4

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra i sottoscritti comparenti Sig.ri nella loro qualità di Sindaci pro-tempore, si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2 - Oggetto

La presente Convenzione disciplina sul territorio dei Comuni aderenti al presente atto l'esercizio delle funzioni relative alla gestione amministrativa, economico-finanziaria, tecnica ed operativa dei Servizi Sociali e socio sanitari di cui al successivo art.4.

Art.3 - Finalità

La gestione unitaria è finalizzata a garantire:

- a) la disponibilità sul territorio dei Comuni convenzionati di un servizio con compiti specifici di programmazione, organizzazione e gestione degli interventi e dei servizi sociali;
- b) l'uniformità di criteri e interventi su tutto il territorio dei Comuni aderenti;
- c) l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la qualità dei servizi e degli interventi, nel rispetto dei bisogni dei cittadini e sulla base dei principi di pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza;
- d) l'integrazione ed il coordinamento con altri enti, istituzioni e soggetti operanti in ambito socio-assistenziale e sanitario.

Viene pertanto costituito il servizio per la gestione delle funzioni relative ai Servizi Sociali e socio sanitari dei Comuni aderenti al presente atto con sede operativa presso i singoli competenti uffici comunali.

Art.4 - Funzioni esercitate ed ambito di intervento

L'esercizio associato delle funzioni ricomprende tutti i compiti, gli interventi e le attività relative all'area dei Servizi Sociali. Rientrano pertanto, nell'ambito di applicazione della presente Convenzione le seguenti funzioni:

- adempimenti, per la parte di propria competenza, connessi alla gestione di strutture residenziali per adulti inabili in età lavorativa, di case di riposo, case protette o altre strutture per anziani;
- assistenza economica agli adulti e anziani;
- assistenza domiciliare agli anziani;
- sportello unico per la famiglia e l'aiuto;
- gestione di attività concernenti la concessione dei trattamenti economici a favore di invalidi civili;
- politiche per l'integrazione dei cittadini stranieri;
- Centro Servizi per cittadini stranieri;
- politiche per la prevenzione della tossicodipendenza e del disagio sociale;
- politiche per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- politiche per la promozione della salute e del mantenimento dell'autosufficienza rivolte alla popolazione anziana;
- promozione e sviluppo dei rapporti di collaborazione con il terzo settore (organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni ed enti di patronato, organizzazioni di volontariato, soggetti informali che svolgono attività nell'ambito della solidarietà sociale).

L'attuazione di tali interventi avverrà gradualmente sulla base degli indirizzi espressi dai singoli Comuni aderenti.

Art.5 - Decorrenza e durata della Convenzione

La presente Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata di anni tre con rinnovo alla scadenza. Il recesso da parte degli Enti associati potrà essere esercitato con preavviso di almeno sei mesi rispetto al termine naturale di scadenza. La convenzione potrà essere sciolta previa adozione di apposita delibera consiliare da parte di tutti i Comuni associati.

Art. 6 - Ambito territoriale

L'ambito territoriale delle funzioni relative ai Servizi Sociali è individuato nel territorio dei Comuni aderenti.

Art.7 - Forme di consultazione

Competente per la soluzione delle problematiche inerenti le funzioni relative ai Servizi Sociali è un ufficio di coordinamento composto dai responsabili dei servizi dei singoli Comuni. L' Ufficio di Coordinamento, così come sopra composto, è coordinato da un Presidente, a rotazione, per turni di 12 mesi, individuato nel responsabile del servizio più alto in grado o, alternativa, più anziano ed elaborerà i programmi operativi di lavoro da realizzarsi su tutto il territorio dei Comuni aderenti.

L'ufficio si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti. Alla seduta possono essere invitati a partecipare, con specifiche competenze tecniche ed amministrative, dipendenti o consulenti dei singoli Comuni.

I singoli Comuni si impegnano a trasmettere all'ufficio di coordinamento copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio comunale relativi agli interventi previsti dalla presente Convenzione.

I Comuni convenzionati mettono a disposizione i mezzi tecnici, i mezzi strumentali, telematici, informatici e gli autoveicoli che restano comunque di proprietà dei singoli Comuni, per lo svolgimento dell'attività associata.

Entro il 31 marzo di ogni anno i Comuni aderenti alla Convenzione fanno conoscere l' eventuale fabbisogno di mezzi tecnici, strumentali, informatici e di autoveicoli, il cui acquisto può essere deliberato dai Comuni aderenti, secondo un protocollo d' intesa che preveda le modalità di finanziamento, di assegnazione al servizio e di restituzione del mezzo.

L' Ufficio di Coordinamento, stabilisce il fabbisogno di mezzi tecnici, mezzi strumentali, telematici, informatici e di autoveicoli, ai fini di un miglior coordinamento del servizio.

Art.8 - Dotazione organica

La dotazione organica necessaria per la gestione amministrativa, economico-finanziaria, tecnica ed operativa delle funzioni relative ai Servizi Sociali, sarà costituita, di norma, dai dipendenti dei Comuni in cui prestano servizio.

Art. 9 – Beni strumentali

I Comuni aderenti potranno conferire, per la gestione unitaria, beni mobili ed immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche così come indicato nel precedente art. 7.

Art.10 - Ripartizione delle spese

1. I costi globali per la gestione delle funzioni gestiti in Convenzione sono ripartiti fra i Comuni in sulla base di criteri che verranno concordati dalla conferenza dei Sindaci e approvati dalle G.M. dei Comuni associati.

Art. 11 – Scioglimento di diritto della Convenzione

La presente Convenzione si scioglie di diritto nella eventualità in cui venga costituito una Unione dei Comuni tra gli Enti partecipanti al presente atto.

Della stipula della presente Convenzione deve essere informato il Prefetto della Provincia.

La Convenzione potrà essere modificata per mutuo consenso dei Comuni aderenti o su richiesta di uno di essi, previa adozione di apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

Art.12 – Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente Convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Art.13 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile e alle leggi in materia.

Art.14 - Registrazione

Il presente atto composto da n._____ pagine scritte per intero e n. _____ righe della pagina_____ sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

(Segue firma sindaci)